

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 68

(Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale)

1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.
2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.
3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.
4. L'Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.